

TRIBUNALE DI UDINE

sezione civile

Verbale di udienza con sentenza orale

(art. 352 e 281sexies c.p.c.)

nella causa civile d'appello iscritta al n° 3723/12 R.A.C.C., promossa da

- **il sig. (A)**, con gli avvocati, domiciliati presso l'avvocato,

contro

- **“(B) S.r.l.”**, con gli avvocati,

- **“(C) S.r.l.”**, contumace,

avente ad oggetto: **compravendita di bene mobile; appello avverso la sentenza n° 238/04 del Giudice di Pace di Pordenone (rinvio a seguito della cassazione della sentenza d'appello n° 747/05 del Tribunale di Pordenone).**

Successivamente oggi, 16.4.2013, alle ore 12.45, davanti al giudice istruttore dott. Andrea Zuliani, sono comparsi: per parte appellante-attrice in riassunzione, l'avvocato e l'avvocato; per parte appellata-convenuta in riassunzione “(B) S.r.l.”, l'avvocato, l'avvocato e personalmente il sig. (D), presidente del c.d'a.; per parte appellata-convenuta in riassunzione “(C) S.r.l.”, dichiarata contumace, nessuno compare.

Si dà atto che il giudice istruttore redige personalmente il verbale in videoscrittura e provvede alla stampa del medesimo su un solo lato dei fogli che vengono numerati progressivamente.

Le parti si richiamano alle conclusioni precisate e alla

discussione svolta alla scorsa udienza e completano la discussione. L'avvocato dimette nota spese per la precedente fase e per quella davanti alla Corte di Cassazione.

Il giudice dà atto che sono stati acquisiti dalla cancelleria e inseriti nella cartella di causa i fascicoli d'ufficio relativi al giudizio di primo grado (giudice di pace di Pordenone) e di secondo grado (Tribunale di Pordenone); dopo di che, ritiratosi in camera di consiglio e richiamate le parti, dandone lettura, pronuncia la seguente

Sentenza (artt. 352 e 281-sexies c.p.c.)

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del popolo italiano

Si tratta di giudizio di rinvio a seguito di cassazione della sentenza d'appello n° 747/05 con cui il tribunale di Pordenone ha confermato – ma con diversa motivazione – la sentenza n° 238/04 del giudice di pace di quella città.

Il processo origina dalla domanda proposta da (A), che chiese la condanna di “(B) S.r.l.” alla restituzione del prezzo di € 2.502 e al risarcimento dei danni, previa risoluzione del contratto di acquisto di un *personal computer* rivelatosi non funzionante. Pur negando la fondatezza delle domande, “(B) S.r.l.” chiese ed ottenne di chiamare in causa la produttrice del bene “(C) S.r.l.”, per essere eventualmente tenuta indenne nei confronti dell'attore. Costituitasi anche la terza chiamata, il giudice di pace istruì la causa con le produzioni documentali delle parti, con l'esperimento di c.t.u. e con l'assunzione

dell'interpello formale di (A). All'esito, il giudice di pace respinse le domande dell'attore, condannandolo alla rifusione delle spese di lite di entrambe le altre parti, sul presupposto della scarsa importanza del difetto riscontrato nel *pc* e della mancanza di prova di un danno subito dall'acquirente.

Contro tale sentenza (A) propose appello, ma il Tribunale di Pordenone – costituitesi nuovamente in giudizio sia la convenuta che la terza chiamata – lo respinse, accogliendo l'eccezione di tardività della denuncia del vizio "sollevata in comparsa di costituzione e risposta da parte della (B) S.r.l." (v. pag. 6 della sentenza n° 747/05 del Tribunale di Pordenone).

Tuttavia, su ricorso di (A), la Corte di Cassazione, con sentenza n° 15838/11, annullò con rinvio la sentenza d'appello, sulla base del banale quanto essenziale rilievo che, in realtà, "(B) S.r.l." non aveva mai sollevato eccezione di decadenza per tardività della denuncia del vizio.

Si è giunti, così, a questo grado d'appello in sede di rinvio, nel quale (A) ripropone la domanda di riforma della sentenza del giudice di pace e di accoglimento delle domande da lui svolte in primo grado. "(B) S.r.l." si è costituita nuovamente per resistere alla domanda e ribadire la richiesta di manleva a carico della terza chiamata, la quale è invece rimasta contumace.

Le principali domande di parte attrice (risoluzione del contratto e restituzione del prezzo) sono fondate. Pacifico, innanzitutto, che non si

pone alcun problema di tardività della denuncia dei vizi, come stabilito dalla Corte di Cassazione, con pronuncia vincolante sul punto in questa sede.

Altrettanto certo è che la disciplina applicabile nel caso di specie è quella del codice civile in materia di compravendita, avendo (A) acquistato il *computer*, non quale consumatore, ma per utilizzarlo nella sua attività lavorativa, come da lui dichiarato – senza alcuna contestazione – fin dall'atto di citazione (ma, prima ancora, anche nella lettera monitoria del difensore del 12.2.2003: v. suo doc. n° 4 del fascicolo di primo grado) e come desumibile dall'indicazione sulla fattura della sua partita IVA (doc. n° 1 del medesimo fascicolo). Detto questo, la disciplina del codice civile – invocata dall'attore – non può certo essere derogata da “condizioni generali” di contratto (doc. n° 2 del fascicolo di primo grado per “(B) S.r.l.”) che la convenuta nemmeno allega di avere sottoposto all'approvazione e alla specifica sottoscrizione del cliente.

Si tratta allora di stabilire se il vizio riscontrato integrasse gli estremi dell'inadempimento di non scarsa importanza (art. 1455 c.c.), tale da giustificare la domanda di risoluzione del contratto. Ebbene, la risposta deve essere affermativa. Il c.t.u. p.i. (D) ha accertato, con la riportata adesione dei c.t.p., la presenza di “difetti di blocco del sistema ... tali da richiedere *test* di laboratorio che solo il costruttore può eseguire economicamente, in quanto oltre alla strumentazione richiedono soprattutto la disponibilità di costruzione della circuiteria

elettronica” (v. pag. 5 della prima relazione del c.t.u.). In seguito all'intervento effettuato dal consulente di parte per “(C) Srl”, si è potuto quindi risolvere il problema mediante la rimozione di un minuscolo corpo estraneo all'interno del *computer*, rimosso il quale la macchina si è rivelata pienamente funzionante (v. la seconda relazione del c.t.u., depositata nella cancelleria del giudice di pace il 9.12.2003).

Dunque, il difetto di funzionamento c'era e – consistendo nel verificarsi di blocchi di sistema – era senz'altro tale da rendere il *computer* almeno parzialmente inidoneo all'uso cui era destinato e sicuramente insoddisfacente rispetto alla aspettative dell'acquirente di una macchina nuova di fabbrica. La causa del difetto, una volta scoperta, è risultata banale e di assai facile rimozione, ma ciò ha richiesto uno specifico intervento che solo il produttore poteva fare e che fece effettivamente solo in corso di causa e, in particolare, durante le operazioni peritali. Nel momento in cui (A) comunicò, tramite il suo legale, la scelta per la risoluzione del contratto (art. 1492, comma 1°, c.c.) il vizio sussisteva e comportava un inadempimento del venditore di non scarsa importanza (art. 1455 c.c., applicabile anche alla compravendita: Cass. 29.11.2004, n° 22416). Pertanto, la pretesa del compratore era fondata. Non rileva il fatto che (A) abbia portato una sola volta la macchina al venditore per farla riparare (circostanza da lui chiaramente allegata in primo grado ed anche in appello davanti al Tribunale di Pordenone e solo in questa fase contraddetta, per la prima volta, con l'affermazione, tardiva, di averla portata a riparare due volte).

Infatti, quello che conta è che il rivenditore (o meglio il produttore, cui il primo inoltrò il reclamo e il *computer* per esaminarlo), in quell'unica occasione, non provvide a riparare la macchina, ma la restituì intonsa, sostenendo che non vi era alcun vizio (v. doc. n° 5 di parte attrice nel fascicolo di primo grado, lettera "(B) S.r.l." del 20.2.2003: "in realtà il PC non presentava alcun mal funzionamento se correttamente usato"). Più che comprensibile e giustificato, pertanto, che (A), vedendosi restituito il *computer* mal funzionante accompagnato dalla negazione dell'esistenza di qualsiasi problema, abbia optato per la risoluzione del contratto.

Detto questo, "(B) S.r.l." dovrà essere condannata alla restituzione del prezzo, pari ad € 2.502, con l'aggiunta degli interessi legali dalla domanda (26.3.2003) al saldo. Viceversa, non può essere accolta la domanda di condanna della convenuta al risarcimento dei danni, già respinta dal giudice di pace con una motivazione (mancanza di prova dell'esistenza e dell'entità di un concreto pregiudizio patrimoniale risarcibile) che, quantunque superflua in quella sede, non è stata in alcun modo confutata dall'appellante, che si è limitato a richiamare generalmente tutte le domande di primo grado senza null'altro specificare.

Merita accoglimento anche la domanda proposta da "(B) S.r.l." nei confronti di "(C) S.r.l.". Infatti, dall'esito della c.t.u. è emerso che il vizio di funzionamento del *computer* era verificabile solo da parte del produttore e trovava verosimilmente origine proprio nella produzione

del bene (né il tecnico di “(C) S.r.l.”, né la parte stessa hanno avanzato l'ipotesi che il corpo estraneo si fosse inserito nella macchina dopo la sua produzione e l'uscita dalla fabbrica).

Rimane da assumere la decisione sulle spese di lite, che a questo punto è, evidentemente, quella più rilevante dal punto di vista economico. Ovvio la riforma della sentenza di primo grado che ha condannato l'attore (mentre la condanna contenuta nella sentenza d'appello è già stata cassata dalla Corte Suprema), il principio della prevalente soccombenza impone di condannare la convenuta al pagamento delle spese di ogni fase e grado processuale (compreso il grado di legittimità), in favore dell'attore, mentre la terza chiamata dovrà rifondere le spese alla convenuta. Peraltro, la manleva di “(C) S.r.l.” in favore di “(B) S.r.l.” non può coprire anche il debito di questa verso (A) per spese legali, posto che la convenuta è soccombente in proprio, per la posizione assunta nei confronti dell'attore in questo lungo processo. Le liquidazioni seguono in dispositivo. Le spese di c.t.u., già liquidate dal giudice di pace, vengono poste definitivamente a carico della terza chiamata “(C) S.r.l.”, ferma la solidarietà di tutte le parti nei confronti del consulente.

La sentenza è provvisoriamente esecutiva *ex lege*.

P. Q. M.

Definitivamente pronunciando tra le parti:

1) in parziale accoglimento dell'appello e in parziale riforma della sentenza n° 238/04 del giudice di pace di Pordenone (sentenza che

conferma nella sola parte in cui ha respinto la domanda di condanna al risarcimento dei danni), dichiara la risoluzione del contratto di compravendita stipulato il 16.1.2003 tra (A) e "(B) S.r.l." e, per l'effetto, condanna "(B) S.r.l." al pagamento, in favore di (A), dell'importo capitale di € 2.502 a titolo di restituzione del prezzo, con l'aggiunta degli interessi legali dal 26.3.2003 al saldo;

2) condanna "(C) S.r.l." a tenere indenne "(B) S.r.l." da quanto questa è tenuta a pagare a (A) in forza del precedente capo 1);

3) condanna "(B) S.r.l." al pagamento, in favore di (A), delle spese di lite del primo grado, del grado d'appello, del grado di legittimità e del presente rinvio, spese che liquida in complessivi € 5.461, di cui € 1.179 per il primo grado davanti al giudice di pace (€ 79 per esborsi ed € 1.100 per compenso), € 1.679 per l'appello davanti al Tribunale di Pordenone (€ 79 per esborsi ed € 1.600 per compenso), € 1.500 per il giudizio in Corte di Cassazione ed € 1.103 per la presente fase di rinvio (€ 103 per esborsi ed € 1.000 per compenso);

4) condanna "(C) S.r.l." al pagamento, in favore di "(B) S.r.l.", delle spese di lite del primo grado, del grado d'appello e del presente rinvio, spese che liquida in complessivi € 3.757, di cui € 1.119 per il primo grado davanti al giudice di pace (€ 19 per esborsi ed € 1.100 per compenso), € 1.619 per l'appello davanti al Tribunale di Pordenone (€ 19 per esborsi ed € 1.600 per compenso) ed € 1.019 per la presente fase di rinvio (€ 19 per esborsi ed € 1.000 per compenso);

5) pone le spese di c.t.u. definitivamente a carico di "(C) S.r.l.",

ferma la solidarietà di tutte le parti nei confronti del c.t.u.;

6) dà atto che la sentenza è provvisoriamente esecutiva *ex lege*;

7) manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito e, in particolare, per l'inserimento di copia autentica della decisione nel volume di raccolta delle sentenze del Tribunale.

Il Giudice.